

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 19 del 21/03/2006

Deliberazione n. 19 del 21/03/2006 legge 109/94 Articoli 13, 8 - Codici 11.3, 8.3

Illegittimamente è ammesso a presentare offerta un raggruppamento di imprese che, dopo essersi presentato in sede di prequalificazione quale costituenda associazione di tipo orizzontale, ha successivamente modificato la propria composizione, con particolare riguardo all'impresa mandataria. Un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, esclude la modificabilità delle associazioni temporanee di imprese tra la fase di prequalificazione e quella di presentazione dell'offerta, allorché la modifica di composizione riguardi la capogruppo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1452 del 18 marzo 2004, Sez. V, n. 2335 del 18 aprile 2001). L'intervenuta modificazione soggettiva del raggruppamento in questione si presenta dunque in contrasto col principio, anch'esso più volte ribadito dalla giurisprudenza, della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara. Per quanto concerne i requisiti minimi di carattere economico-finanziario richiesti per l'esecuzione dei lavori, contrasta con le disposizioni di cui all'art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e con il bando di gara il fatto che la cifra di affari dichiarata dalla mandataria del costituendo raggruppamento risultasse inferiore al 40% di quella richiesta per la partecipazione di imprese singole, che nel caso di appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.276 euro è determinata (ex art. 3, comma 6, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.) in misura non inferiore a tre volte l'importo dei lavori a base d'asta. Tra l'altro, lo stesso comma prevede che detto requisito "è soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-quater, della Legge". Pertanto, la qualificazione dell'ATI, nella nuova composizione, avrebbe dovuto essere accertata non solo nella fase precedente all'apertura delle buste delle offerte, ma anche in sede di prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria qualora non compresi tra i concorrenti sorteggiati.